

REGIONE SICILIANA – Comune di RADDUSA (Prov. CT)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del Reg. Data 29/03/2023	Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale dei Controlli Interni.
---	--

L'anno **duemilaventitre** giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **18:30** e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari del Comune di Raddusa, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data **24/03/2023 prot. n. 3692**, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio **Prof. Giovanni Allegra**.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 11 e assenti, sebbene invitati, n. 1 come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1) ALLEGRA GIOVANNI	X		8) CIURCA IRMA	X	
2) RAPISARDA DEBORA	X		9) VIRZI' CONO CRISTIAN		X
3) PAGANA CARMELA	X		10) PIAZZA VANESSA	X	
4) INCARDONA S. MARIA	X		11) ALBERGHINA ALESSANDRO	X	
5) LA MASTRA DANIELE	X		12) RIZZO VINCENZO	X	
6) MACALUSO G. SALVATORE	X				
7) MACALUSO NUNZIATA	X				

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori: ----

Per l'Amministrazione sono presenti: **Assessori Marino**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.ssa Monia Rinaldi**

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Alberghina A., Pagana C. e La Mastra**

Il Consiglio Comunale

Il Presidente, passa alla trattazione del 2° punto posto all'o.d.g., con oggetto:” Approvazione Regolamento Comunale dei Controlli Interni”.

Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, il Presidente mette ai voti la proposta e l'esito della votazione è il seguente:

- Consiglieri presenti e votanti n. 11
- voti favorevoli n. 11

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

Visto l'esito della superiore votazione;

D E L I B E R A

Di Approvare la proposta avente ad oggetto il Regolamento Comunale dei Controlli Interni



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

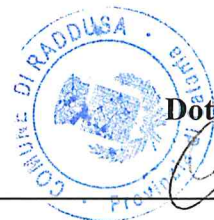
☎ 095/662060

FAX 095/662982

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 Data: 13-02-2023	OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale dei Controlli Interni.
--------------------------	---

Su proposta del Segretario Comunale



Dott.ssa Monia Rinaldi

Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li 13/02/2023



Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Monia Rinaldi)

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 13/2/2013

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale dei Controlli Interni.

Il Segretario Comunale

Premesso che il Comune di Raddusa è sprovvisto di un regolamento comunale dei controlli interni;

Considerato che tutti gli enti sono tenuti a dotarsi di uno strumento regolamentare per i controlli interni a prescindere dalla loro dimensione demografica, adeguando le proprie procedure interne a detto regolamento.

Visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, rubricato "Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali";

Considerato che, in forza del comma 1, lett. d), del sopracitato articolo viene riformulato l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e introdotti, nel medesimo testo unico, gli articoli 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147-quinquies, come di seguito testualmente riportati:

«Art. 147. - (Tipologia dei controlli interni). - 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e

successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

Art. 147-ter. - (Controllo strategico). - 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.

2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

Art. 147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate). - 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi

assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Art. 147-quinquies. - (Controllo sugli equilibri finanziari). - 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.»;

Visto l'art. 3, comma 2, del succitato decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 che testualmente dispone:

“Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni”.

Atteso che, nonostante l'art. 147 comma 2 del d.lgs. 267/2000, come novellato, prescriva la regolamentazione, per i comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, dei soli controlli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 del medesimo articolo, l'art. 147 ter sopra riportato, al comma 1, esclude espressamente dal suo campo di applicazione i comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti;

Ritenuto pertanto, in ottemperanza all'art. 3, comma 2, del d.l. 174/2012, di dover disciplinare con regolamento consiliare le seguenti tipologie di controllo:

- controllo di regolarità amministrativa: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147, comma 1, e art. 147-bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);
- controllo contabile: finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli strumenti del visto attestante la copertura finanziaria e del parere di regolarità contabile (art. 147, comma 1, e art. 147-bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

- controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati (art. 147, comma 2, lett. a), D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);
- controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno (art. 147, comma 2, lett. c) e art. 147-quinquies D.Lgs. 18/08/2000 n. 267);

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286;

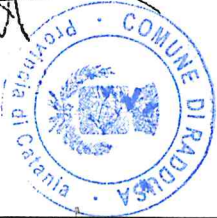
PROPONE

- 1) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI che si compone di n. 14 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di trasmettere tale regolamento al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 3) Di pubblicare il Regolamento Comunale dei Controlli Interni sull'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Raddusa sezione > Atti e Pubblicazioni >Regolamenti.

Il Presidente
Prof. Giovanni Allegra

Il Consigliere Anziano
Debora Rapisarda

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Monica Rinaldi



RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata all'albo pretorio on-line istituzionale dal _____ al _____
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Responsabile delle Pubblicazioni
rag. Daniela Trovato Monastra

Il Capo Area
rag. Daniela Trovato Monastra

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Responsabile delle Pubblicazioni e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune

⁽¹⁾ 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.